

Versione anonimizzata

Traduzione

C-54/23 – 1

Causa C-54/23

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

3 febbraio 2023

Giudice del rinvio:

Bundesgerichtshof (Germania)

Data della decisione di rinvio:

10 gennaio 2023

Attore:

WY

Convenute:

Laudamotion GmbH

Ryanair DAC

BUNDESGERICHTSHOF

ORDINANZA

[OMISSIS]

[OMISSIS]:
10 gennaio 2023
[OMISSIS]

nella causa

WY, [OMISSIS] Düsseldorf, Germania

Attore e ricorrente per cassazione,

[OMISSIS]

contro

1. Laudamotion GmbH, [OMISSIS] Schwechat (Austria),

Convenuta e resistente per cassazione,

2. Ryanair DAC, [OMISSIS] Dublino, Irlanda,

Convenuta

[OMISSIS]

La Decima Sezione civile del Bundesgerichtshof [Corte federale di giustizia, Germania], all'udienza del 10 gennaio 2023, [OMISSIS]

ha così deciso:

Il procedimento è sospeso.

In forza dell'articolo 267 TFUE, è sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione di interpretazione del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1 e segg.):

1. Se il diritto alla compensazione pecuniaria per un ritardo del volo di almeno tre ore ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento sia escluso, in linea generale, qualora il passeggero, in caso di rischio di ritardo prolungato, utilizzi un volo alternativo prenotato autonomamente e raggiunga così la destinazione finale con un ritardo inferiore a tre ore o se, in tale situazione, un diritto alla compensazione pecuniaria sia comunque riconoscibile qualora il passeggero, già prima dell'ora entro cui deve presentarsi all'accettazione, disponga di elementi sufficientemente sicuri per ritenere che la destinazione finale sarà raggiunta con un ritardo di almeno tre ore.
2. Nel caso in cui occorra rispondere alla prima questione nel senso da ultimo indicato: se il diritto a compensazione pecuniaria per un ritardo del volo di almeno tre ore ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento [n. 261/2004], richiede che il passeggero si presenti all'accettazione in tempo utile conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento.

Motivazione:

- 1 I. L'attore chiede alla convenuta sub 1 una compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento sui diritti dei passeggeri»).
- 2 L'attore ha prenotato presso la convenuta sub 2 un volo di andata e ritorno da Düsseldorf a Palma di Maiorca. La convenuta sub 1 era il vettore aereo operativo. Il volo di andata era previsto per il 31 ottobre 2019. Il volo in partenza ha subito un ritardo di 6 ore. Le convenute non hanno proposto all'attore un volo sostitutivo precedente. A motivo di un appuntamento nel luogo di destinazione, l'attore ha prenotato autonomamente un volo sostitutivo, raggiungendo Palma con un ritardo inferiore a tre ore.
- 3 Egli sostiene di essersi presentato all'accettazione in tempo utile e di essere stato ivi informato del ritardo dalla convenuta sub 1.
- 4 L'attore ha chiesto alla convenuta sub 1 una compensazione pecuniaria dell'importo di EUR 250 e il rimborso delle spese legali extragiudiziali, e alla convenuta sub 2, nel quadro di un'azione progressiva, di fornire informazioni circa l'importo delle tasse non utilizzate nonché la corresponsione all'attore dell'importo risultante da tali informazioni. Con sentenza parziale, l'Amtsgericht (tribunale circoscrizionale) ha condannato la convenuta sub 2 a fornire le informazioni, respingendo il ricorso proposto avverso la convenuta sub 1.
- 5 Il Berufungsgericht (giudice d'appello) ha respinto l'appello proposto dall'attore avverso il rigetto parziale del ricorso. Con il suo ricorso per cassazione («Revision»), dichiarato ammissibile dal giudice d'appello, l'attore dà seguito alla domanda presentata in primo grado nei confronti della convenuta sub 1. La convenuta si oppone al ricorso di impugnazione.
- 6 II. Il giudice d'appello ha ritenuto che la convenuta sub 1 non fosse tenuta a corrispondere una compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sui diritti dei passeggeri, anche se il volo da essa operato avrebbe subito un ritardo all'arrivo superiore a tre ore. L'attore non si sarebbe infatti imbarcato su tale volo e avrebbe raggiunto la destinazione finale con un ritardo inferiore a tre ore. Il fatto che l'attore si sia occupato autonomamente del volo sostitutivo sarebbe irrilevante. Inoltre, l'attore non si troverebbe neppure in una situazione meno favorevole rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se avesse utilizzato il volo operato dalla convenuta sub 1. Alle condizioni previste dall'articolo 280, paragrafo 1, dall'articolo 281, paragrafi 1 e 3, e dall'articolo 281 del BGB [codice civile tedesco], egli potrebbe far valere un diritto al rimborso delle spese relative al trasporto sostitutivo da esso acquistato.

- 7 III. La decisione sul ricorso per cassazione dipende dall'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sui diritti dei passeggeri.
- 8 1. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, al passeggero va riconosciuto il diritto a compensazione pecuniaria previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sui diritti dei passeggeri, quando subisce una perdita di tempo pari o superiore a tre ore all'arrivo alla destinazione finale (v., ex multis, sentenze del 19 novembre 2009, C-402/07 e C-432/07 [OMISSIS] punti 61 e 69, Sturgeon, e del 23 ottobre 2012, C-581/10 e C-629/10, [OMISSIS] punto 37, Nelson; ordinanza del 12 novembre 2020, C-367/20 [OMISSIS], punto 27, KLM).
- 9 2. A favore di tale tesi depone decisamente il fatto che una compensazione pecuniaria non è dovuta quando il passeggero, in caso di rischio di ritardo prolungato, utilizzi un volo alternativo prenotato autonomamente e raggiunga così la destinazione finale con un ritardo inferiore a tre ore.
- 10 a) Secondo la giurisprudenza della Corte, i passeggeri che chiedono una compensazione pecuniaria in ragione di un ritardo prolungato non sono tenuti, in linea di principio, a dimostrare, mediante la carta d'imbarco, la propria presenza all'accettazione per detto volo; tuttavia, la situazione può essere diversa se viene dimostrato che tali passeggeri non sono stati trasportati sul volo ritardato (sentenza del 24 ottobre 2019, C-756/18 [OMISSIS], punto 33 e segg., easyJet).
- 11 Tale conclusione si baserebbe sul presupposto secondo cui il diritto di reclamare una compensazione pecuniaria per un ritardo prolungato è, in linea di principio, riconosciuto solo ai passeggeri che hanno utilizzato il volo in questione e che sono effettivamente giunti alla destinazione finale con un ritardo di almeno tre ore.
- 12 b) Tale premessa è conforme alle considerazioni fondamentali da cui la Corte deduce l'obbligo, non espressamente previsto dal regolamento, di compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato all'arrivo.
- 13 La Corte basa detta conseguenza giuridica, in particolare, sul principio dell'Unione della parità di trattamento, il quale richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che siffatto trattamento non sia obiettivamente giustificato. Essa considera determinante, al riguardo, la circostanza che i passeggeri di voli che hanno subito un ritardo prolungato e quelli di voli cancellati si trovano in una situazione analoga ai fini della compensazione pecuniaria prevista dal regolamento, poiché tali passeggeri subiscono disagi simili, ossia una perdita di tempo pari o superiore a tre ore rispetto alla programmazione originaria del loro volo (sentenze del 19 novembre 2009, C-402/07 e C-432/07, [OMISSIS] punto 50 e segg., Sturgeon; del 23 ottobre 2012, C-581/10 e C 629/10 [OMISSIS], Nelson).

- 14 La circostanza che richiede una parità di trattamento presuppone quindi, in linea di principio, che i passeggeri interessati siano effettivamente giunti alla loro destinazione finale con un ritardo di almeno tre ore. Da ciò si potrebbe dedurre che, affinché ad un passeggero sia riconosciuto un diritto a compensazione pecuniaria, non è sufficiente che lo stesso abbia dovuto subire un siffatto ritardo nell'ambito di una sequenza causale ipotetica.
- 15 c) In tale situazione iniziale, la circostanza che il vettore aereo sia venuto meno al suo obbligo di offrire un volo alternativo che avrebbe consentito di evitare il ritardo non dovrebbe, di per sé, condurre ad una valutazione diversa.
- 16 aa) Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, tra le misure che un vettore aereo è tenuto a prendere in caso di ritardo o di cancellazione rientra l'offerta al passeggero di un riavviamento diretto o non diretto, con un volo operato dal vettore o da un altro vettore aereo e che arrivi meno tardi rispetto al volo successivo del vettore aereo interessato, salvo qualora l'effettuazione di un simile riavviamento costituisca per il vettore aereo un sacrificio insopportabile tenuto conto delle capacità della sua impresa nel momento in questione (sentenza dell'11 giugno 2020, C-74/19, [OMISSIS] punto 61, LE/TAP; BGH, sentenza del 6 aprile 2021, XZR 11/20, [OMISSIS] punto 41).
- 17 Orbene, la violazione di tale obbligo non fa sorgere, di per sé, un diritto a compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sui diritti dei passeggeri. È vero che esso ha lo scopo di evitare, per quanto possibile, una cancellazione o un ritardo. Tuttavia, il regolamento, prevede un diritto a compensazione solo nel caso di una perdita di tempo di almeno tre ore.
- 18 bb) Il principio della parità di trattamento non dovrebbe consentire di dedurre un diritto a compensazione pecuniaria in siffatte situazioni, per il solo fatto che la violazione di un obbligo di prenotazione su un altro volo è parimenti idonea a comportare disagi per i passeggeri.
- 19 Il regolamento non prevede una compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, per qualsiasi tipo di disagio, ma unicamente per una situazione caratterizzata da una perdita di tempo di almeno tre ore. Tale disposizione non può essere estesa, attraverso il principio della parità di trattamento, a situazioni in cui una siffatta perdita di tempo non si sia verificata.
- 20 Di conseguenza, la Corte ha concluso che, anche se la modifica della prenotazione di un (primo) volo provoca un disagio per il passeggero interessato, siffatto disagio non può essere considerato «grave» ai sensi del regolamento quando il passeggero raggiunge comunque la sua destinazione finale con il secondo volo prenotato con un ritardo inferiore a tre ore (sentenza della Corte del 30 aprile 2020, C-191/19, [OMISSIS] punto 32, Air Nostrum).
- 21 3. Orbene, una diversa valutazione potrebbe imporsi, quanto meno, in situazioni in cui il passeggero, già prima dell'ora entro cui deve presentarsi

all'accettazione, disponga di elementi sufficientemente sicuri per ritenere che la destinazione finale sarà raggiunta con un ritardo di almeno tre ore.

- 22 In caso di cancellazione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sui diritti dei passeggeri, un diritto a compensazione pecuniaria sussiste già quando al passeggero non sia stato offerto un volo alternativo con una perdita di tempo inferiore a tre ore.
- 23 Se tali condizioni sono soddisfatte, è, in linea di principio, irrilevante accertare se il passeggero prenda effettivamente il volo previsto e quando arrivi alla destinazione finale. In tale ipotesi, il passeggero non è neppure tenuto a presentarsi all'accettazione in tempo utile; se è dimostrato che volo è cancellato, tale richiesta sarebbe comunque priva di senso.
- 24 Come già evidenziato dalla Sezione in un altro contesto (sentenza del 3 maggio 2022, X ZR 122/21, punto 16), alla suddetta fattispecie potrebbe essere paragonabile una situazione in cui il passeggero, prima dell'ora entro cui deve presentarsi all'accettazione, disponga già di elementi sufficientemente sicuri per ritenere che il volo possa essere operato solo con un ritardo superiore a tre ore all'arrivo alla destinazione finale. In tale situazione, come nell'ipotesi di cancellazione, l'obbligo di presentarsi comunque all'accettazione in tempo utile potrebbe essere privo di senso.
- 25 Si potrebbe concludere che nella fattispecie, come nel caso di cancellazione, il diritto al risarcimento non dipende da se il passeggero abbia iniziato il viaggio previsto e da quando sia arrivato alla destinazione finale.
- 26 4. Nel caso in esame, il ricorso per cassazione del ricorrente si rivelerebbe infondato qualora il diritto ad una compensazione pecuniaria sia generalmente escluso allorché il passeggero abbia raggiunto la destinazione finale con un ritardo inferiore alle tre ore.
- 27 5. Se, per contro, un diritto fosse riconoscibile qualora il passeggero, già prima dell'ora entro cui deve presentarsi all'accettazione, disponga di elementi sufficientemente sicuri per ritenere che il volo subisca un ritardo prolungato, si pone l'ulteriore questione di stabilire se, in tal caso, un diritto a compensazione pecuniaria presupponga che il passeggero si presenti comunque all'accettazione in tempo utile, per dare al vettore aereo la possibilità di cambiare prenotazione.
- 28 La Sezione ha già sottoposto tale questione pregiudiziale alla Corte in un altro procedimento. Essa è pertinente anche nel caso di specie, sulla base dei presupposti summenzionati.
- 29 Ad oggi, le giurisdizioni inferiori non hanno accertato se l'attore si sia presentato all'accettazione in tempo utile, come da esso affermato. Nella misura in cui ciò non sia necessario ai fini del diritto alla compensazione pecuniaria, la Sezione può pronunciarsi in via definitiva sulla controversia. In caso contrario, il procedimento

dovrebbe essere rinviato alla Corte d'appello per un ulteriore accertamento dei fatti.

[OMISSIS]

DOCUMENTO DI LAVORO